

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MEDIEVALI  
"CECCO D'ASCOLI"

**PAROLE E REALTÀ  
DELL'AMICIZIA MEDIEVALE**

Atti del convegno di studio  
svoltosi in occasione della XXII edizione del  
Premio internazionale Ascoli Piceno

(Ascoli Piceno, Palazzo dei Capitani, 2-4 dicembre 2010)

a cura di

ISA LORI SANFILIPPO e ANTONIO RIGON

ISTITUTO STORICO ITALIANO PER IL MEDIO EVO  
ROMA 2012

MARIO ASCHERI

La *amicitia* tra politica e diritto:  
il *tractatus* di Giovanni da Legnano (1320 ca.-1383)

### 1. L'autore

Questo invito mi è giunto molto gradito non solo per l'occasione di vivere un soggiorno ascolano, circostanza sempre piacevole. C'è un fatto più remoto anche, perché è da lungo tempo, da quando cercavo di approfondire le tematiche di Domenico Maffei in tema di umanesimo giuridico<sup>1</sup>, che Giovanni da Legnano era entrato come un sorvegliato speciale nel mio orizzonte di ricerca per la sua opera così eccentrica (almeno apparentemente) rispetto alla giurisprudenza tradizionale come quella di altri 'eccellenti' trecenteschi sempre ricordati come Luca da Penne. Ora mi è stato dato modo di affrontare da vicino una di queste sue opere eterodosse, per così dire, che mi hanno confermato pienamente la sua appartenenza a una generazione nuova di giuristi, di quelli che cominciarono a introiettare la grande lezione del Petrarca quanto meno allargando la cerchia delle letture e degli interessi<sup>2</sup>.

Con le sue opere quanto meno di taglio e contenuti nuovi (oltre ad aristotelici *Circulus politicorum* e uno *oeconomicae*, ha lasciato un diffuso *De bello*<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Con il mio *Giuristi, umanisti e istituzioni del Tre-Quattrocento: qualche problema*, «Annali dell'Istituto italo-germanico in Trento», 3 (1977, ma 1978), pp. 43-73, poi confluito aggiornato con altri materiali in *Diritto medievale e moderno. Problemi di storia del processo, della cultura e delle fonti giuridiche*, Rimini 1991, pp. 101-155. Il libro di Maffei cui ci si riferisce è il classico *Gli inizi dell'umanesimo giuridico*, Milano 1955.

<sup>2</sup> Sul grande aretino e il suo rapporto con il diritto saranno certamente interessanti gli atti del convegno recente tenutosi a Padova a cura dell'Ente Nazionale Francesco Petrarca presso l'Università patavina, oltre a quanto si è detto in questo convegno.

<sup>3</sup> E gli ha meritato notorietà nella cultura internazionale: v. Giovanni da Legnano, *Tractatus De Bello, De Represaliis et De Duello*, ed. T.E. Holland, Washington-Oxford 1917, dopo G. Ermini, *I trattati della Guerra e della Pace di Giovanni da Legnano*, in *Scritti di diritto comune*, cur. D. Segoloni, Padova 1976, pp. 461-648.

e un *De cometa!*)<sup>4</sup>, accanto ai tradizionali commentari giuridici di tipo scolastico<sup>5</sup>, il Legnano seppe costruirsi già in vita la fama di gran dotto non solo come giurista, ma anche come filosofo e astrologo. Il fatto era così noto e riconosciuto che nella lapide del solenne monumento sepolcrale – ordinato e preparato per tempo per essere al momento giusto piazzata in S. Domenico (e i cui eleganti frammenti sono ora conservati al museo civico bolognese) –, si era potuto generosamente accostare a Aristotele, Ippocrate e Tolomeo<sup>6</sup>, evidentemente senza timore di cadere nel ridicolo!

Certo poté essere presto conosciuto fuori Bologna, ma fu nell'ambiente bolognese e in quello giuridico che soprattutto operò, tanto da apparire anche come mediatore di atti fondamentali per la storia della città e divenirne governatore ottenendo la carica ufficiale di vicario pontificio<sup>7</sup>. Dagli anni '60 del Trecento fino ai primissimi anni '80, infatti, e fino alla morte che lo colse nell'83, si può ben dire che fu il personaggio centrale delle istituzioni a Bologna. Facile quindi essere indotto ad avere anche la cura di radicarvi ben saldamente la famiglia. E questa vi acquisì infatti una posizione segnalata e presto nobiliare entro il Quattrocento, venendo così annoverata tra quelle dei quaranta consoli della città.

Giovanni lasciava solo per i rapporti di famiglia una fama oscurata da voci poco benevole. Come quella raccolta poi da alcuni colleghi illustri,

<sup>4</sup> Per bibliografia generale si veda F. Bosdari, *Giovanni da Legnano canonista e uomo politico del 1300*, Bologna 1901, M.C. De Matteis, *Profilo di Giovanni da Legnano*, in *L'Università a Bologna. Personaggi, momenti e luoghi dalle origini al XVI secolo*, cur. O. Capitani, Bologna 1987, pp. 157-171; E. Gianazza - G. d'Ilario, *Vita e opere di Giovanni da Legnano*, Prefazione di G. Spadolini, Legnano 1983 (da ora Gianazza-D'Ilario); Ch. Zendri, *Utrum regis ad subditos sit amicitia: droit, politique et amitié dans la pensée de Giovanni da Legnano (vers 1320-1383)*, «Astérior», 6 (2009) disponibile solo in rete: <http://asterion.revues.org/1473>, che situa il Legnano per l'opposizione amico/nemico nella tradizione del pensiero politico europeo sino a Carl Schmitt. Per dati manoscritti dopo J.F. von Schulte, *Die Geschichte der Quellen und Literatur des canonischen Rechts*, II, *Von Papst Gregor IX. bis zum Concil von Trient*, Graz 1956, pp. 257-261 (ed. orig. Stuttgart 1877), si veda ora J.P. Mc Call, *The writings of John of Legnano with a list of manuscripts*, «Traditio», 23 (1967), pp. 415-437. In Gianazza-D'Ilario tra le informazioni su testimoni manoscritti delle sue opere si segnala il ms. *Marciano lat. V, 135 (Coll. 2129)* che, anche se introdotto come *De iudicis*, secondo questi autori (p. 271), dovrebbe essere pur sempre 'politico'.

<sup>5</sup> Si v. ad esempio G. Ermini, *I commentari In Clementinas di Giovanni da Legnano*, in *Scritti di diritto comune* cit., pp. 157-163.

<sup>6</sup> Naturalmente riprodotto nell'unica biografia analitica: Gianazza-D'Ilario, pp. 38-39, ma già ricordato dal Diplovatazio (oltre, nota 8).

<sup>7</sup> Gianazza-D'Ilario, in part. pp. 11-20 da cui traggio anche le notizie biografiche riferite in seguito. A pp. 32-33 è riprodotto il documento di concessione della cittadinanza onoraria bolognese del 1378, che non comportò tuttavia alcun ripudio dei suoi legami con l'origine lombarda.

riportati ancora nel primo Cinquecento dal diligente e chiacchierone Tommaso Diplovatazio, di essere stato addirittura bigamo a un certo punto<sup>8</sup>, mettendo così un ostacolo (anche allora di un certo peso nonostante tutto) a divenire cardinale di Urbano V, con il quale ebbe rapporti di collaborazione strettissimi<sup>9</sup>. Da parte sua la motivazione data per la mancata accettazione della nomina fu più seria, perché in una sua opera ricordò di averla rifiutata, quando la corte pontificia si trovava a Montefiascone, con la nobile motivazione di non dover così bere il sangue dei poveri<sup>10</sup>.

Come giurista si rifecero al suo insegnamento giuristi insigni come Giovanni da Imola e Francesco Zabarella (ma non Antonio da Butrio, notava argutamente Tommaso Diplovatazio<sup>11</sup>), e nel pieno Quattrocento l'Andrea Barbazza, eminente a Bologna e quindi capace di rivalizzarne l'opera, che a fine secolo ebbe un nuovo corifeo in Ludovico Bolognini, il professore noto per la cavalcata a Firenze a riscontrare il famigerato § *Cato delle Pandette*<sup>12</sup>, e tra l'altro editore di testi classici della tradizione cittadina tra i quali comparve anche il *De amicitia* del Legnano nel 1492<sup>13</sup>.

## 2. Alcune opere

Il testo veniva così riscoperto, per così dire, a oltre un secolo dalla sua scrittura (ca. 1365)<sup>14</sup>, perché era stato poco presente nella tradizione manoscritta a quanto pare, a differenza dei fortunatissimi *De bello* o *De duello*, vere novità nel panorama della letteratura giuridica europea.

Per dare un'idea concreta di questo esito, si pensi che, mentre del *De amicitia* una trentina d'anni fa erano censiti solo sette testimoni, per il *De*

<sup>8</sup> In base a Baldo (che ricordava la bigamia come impedimento non dispensabile neppure dal papa) e Felino Sandei; si v. Thomae Diplovatati *Liber de claris iuris consultis*. Pars posterior, cur. F. Schulz - H. Kantorowicz - G. Rabotti, Bologna 1968 (Studia Gratiana, 10), pp. 292-296.

<sup>9</sup> Gianazza-D'Ilario, pp. 21-24.

<sup>10</sup> In margine a X.3.5.4 riferisce sempre il Diplovatazio (p. 293). B. Pio, *De fletu Ecclesie. Giovanni da Legnano*, Bologna-Lignano 2006, ricorda il suo *Tractatus de pluralitate beneficiorum*.

<sup>11</sup> Diplovatati *Liber de claris* cit., p. 293 (del resto lo Zabarella diceva la sua opera sulle Clementine più degna di *probitas* che di *diligentia*).

<sup>12</sup> Sulla loro centralità umanistica, si veda ora H.E. Troje, «Crisis Digestorum». *Studien zur Historia Pandectarum*, Frankfurt/Main 2011.

<sup>13</sup> S. Caprioli, *Indagini sul Bolognini: Giurisprudenza e filologia nel Quattrocento italiano*, Milano 1969.

<sup>14</sup> Si veda ora McCall, *The Writings* cit., p. 429: la data non è comunque sicura.

bello si arrivava già allora a cinquantadue, e le nuove possibili acquisizioni – senz'altro molte con la accessibilità di molte biblioteche all'est – non dovrebbero aver variato da allora il rapporto.

Quanto alla sua fama all'estero, basterà accennare che già Chaucer, nel *Clerk's Tale* con le vicende della Griselda boccaccesca, lo associò al Petrarca, ricordato come il poeta laureato e retore che illustrava l'Italia con la sua poesia<sup>15</sup>. Ebbene, vi veniva infatti presentato accanto, essendo ancora in vita, come Giovanni 'Lynyan', famoso come filosofo e giurista<sup>16</sup>.

Qualche anno prima, al tempo della denuncia del trattato di Brétigny (1369), era già tanto famoso da essere consultato dal re Carlo V di Francia. Non stupisce quindi che il suo *Somnium*<sup>17</sup>, altro testo eccentrico per un giurista, venisse poi recepito quasi letteralmente nel *Somnium Viridarii* attribuito ora a Evrart de Trémaugon e databile al 1376, e presto volgarizzato nel *Songe du Vergier* – l'opera notissima<sup>18</sup> perché è una specie di silloge dei temi dell'attualità politica e sociale del tempo, e che ha motivato in gran parte l'interesse della storiografia francese e inglese per il nostro giurista<sup>19</sup>. Senonché nella versione francese era il re al centro della scena, esaltato come *vicarius Dei in temporalibus* come fosse l'imperatore e, pertanto, portato a vigilare che la Chiesa non travalicasse dalle sue competenze, mentre in Giovanni era il papa cui avrebbero voluto andare in soccorso la *canonica Sapientia* e la *civilis Sapientia*, se non ne fossero state impedito da una massa confusa di preti<sup>20</sup>.

Si aprirà così il confronto tra i due saperi – fatto che ci riguarda da vicino come si vedrà – e il *De principatu* inserito nell'opera<sup>21</sup> veniva tutto incentrato sulla superiorità del potere papale e del diritto canonico come strumento di governo unitario della società. Queste posizioni hanno fatto giudicare Giovanni fuori del tempo per la sua anacronistica difesa della

<sup>15</sup> J.P. McCall, *Chaucer and John of Legnano*, «Speculum», 40 (1985), pp. 484-489.

<sup>16</sup> In *The Works of Geoffrey Chaucer*, ed. F.N. Robinson. Cambridge Mass. 1957, p. 10.

<sup>17</sup> Sulla quale in particolare si veda M.C. De Matteis, *Diritto e politica nel "Somnium" di Giovanni da Legnano*, nel volume ad essa dedicato curato da B. Pio: *Somnium. Giovanni da Legnano*, Legnano 2006, pp. 59-80.

<sup>18</sup> *Somnium Viridarii*, éd. M. Schnerb-Lièvre, Paris 1993 (Sources d'histoire médiévale), I, pp. XXIX-XXXIV; in francese, *Le Songe du Vergier*, éd. M. Schnerb-Lièvre, Paris 1982 (Sources d'histoire médiévale), I, pp. XLIII-XLIX.

<sup>19</sup> Si veda Quaglioni, *Giovanni da Legnano e il "Somnium viridarii". Il sogno del giurista tra scisma e concilio*, nel suo *"Civilis sapientia". Dottrine giuridiche e dottrine politiche fra medioevo ed età moderna*, Rimini 1989, p. 156.

<sup>20</sup> *Ibid.*, p. 153.

<sup>21</sup> E sul quale si veda già G. Ermini, *Un ignoto trattato "De principatu" di Giovanni da Legnano*, in *Scritti di diritto comune cit.*

ierocrazia pontificia sostenuta anche altrove, in tema di donazione di Costantino ad esempio<sup>22</sup>. E comunque proprio il *De amicitia* ci consentirà di fornire un'ipotesi di spiegazione che eviti semplificazioni. Ma tutto ciò ci consente, da subito, di capire come Giovanni potesse trovare buona accoglienza negli ambienti scolastici anche a metà '400, in piena crisi del conciliarismo e poi a fine secolo in una Bologna ormai avviata verso il definitivo prevalere del potere centrale pontificio.

Ora il *De amicitia* ci aprirà anche alla comprensione del suo successo cinquecentesco, un po' per motivazioni umanistiche e un po' per il clima controriformistico – oltretutto per comprensibili sollecitazioni della famiglia.

Ma procediamo con ordine.

### 3. Ritorno ai testi

La *amicitia* nei testi giuridici al tempo di Giovanni da Legnano era naturalmente già apparsa. Ma, a differenza della *pax* – che come si sa era uno strumento principe di composizione dei conflitti aperti da un crimine e quindi di pacificazione extra-giudiziaria e, peraltro, oggetto anche d'un apposito trattato dello stesso Giovanni<sup>23</sup> –, per l'amicizia si trattava essenzialmente di menzioni solo effettuate *incidenter tantum* nel corso delle trattazioni giuridiche. Come quando si discuteva dottamente se si potesse essere testi per un amico, oppure essere suoi mandatari senza averne avuto una commissione esplicita, oppure ancora se si potesse comparire in giudizio in luogo di un amico, o ancora intervenire in modo anche violento in caso di un suo spossamento *per vim*. E si potrebbe continuare a lungo, naturalmente, spigolando nei repertori analitici dei grandi commentari giuridici del Trecento<sup>24</sup>.

La *amicitia* quindi, come si vede, era stata vista così forte da conferire una sorta di rappresentanza implicita, sentendola come un prolungamento, un ampliamento della personalità individuale. La trattazione di Giovanni da Legnano è ben altrimenti ambiziosa rispetto a quegli accenni

<sup>22</sup> D. Maffei, *La donazione di Costantino nei giuristi medievali*, Milano 1980, pp. 221-230.

<sup>23</sup> E oggi oggetto di una bibliografia abbondante sulla quale ci sembra inutile soffermarci.

<sup>24</sup> Quello cui mi riferisco per la esemplificazione sommaria sopra riportata è il repertorio che accompagna le opere a stampa di Bartolo da Sassoferrato, il più diffuso giurista (civilista) ormai a fine Trecento.

casistici bartoliani ricordati prima, perché *non* tiene conto degli scrittori recenti di diritto e s'appoggia invece apertamente, e robustamente, sui grandi referenti antichi, da Aristotele a Cicerone e a Seneca, soprattutto. Egli ancorò saldamente la sua discussione su un ampio sfondo teorico e tematico quindi, come si può immaginare. La quale discussione aspira a rintracciare la *amicitia* come operante nei più diversi rapporti pubblici e privati, anche se viene seguita in un modo non sempre ordinato e privo di ripetizioni nelle dense trenta e oltre lunghe colonne a stampa fortemente abbreviate dell'edizione più diffusa, quella del 1584<sup>25</sup>. Nessuno, però, per quel che ne so, ha fatto finora affondi sulla tradizione manoscritta del testo, per cui non è da escludere affatto che abbia ricevuto qualche deterioramento anche grave nei vari passaggi dalla tradizione manoscritta all'edizione a stampa, tali da alterare la trattazione originaria in modo anche pesante.

L'andamento esteriore è quello tipico di un'opera scolastica, che si apre con la consueta presentazione della struttura del *tractatus* distinguendo i vari tipi di *amicitia* e i suoi rapporti con le virtù, con l'amore, la giustizia e la *fortitudo* (peraltro ritenute queste due ultime *excellentes*<sup>26</sup>), e vista nel concreto dei rapporti inter-individuali divenire volta a volta beneficenza, oppure dono, ma anche motivo di retribuzione.

Impossibile riassumere il contenuto ampio e articolato (com'era ormai usuale in quel tempo) del trattato nel suo complesso e del resto un suo sunto è già stato riportato, per vero un po' confusamente e poco espressivo dell'andamento dialettico della discussione, nell'unica opera recente complessiva sul Legnano<sup>27</sup>.

L'orizzonte del nostro autore è essenzialmente la *Etica Nicomachea* (ma non solo, tra i testi aristotelici utilizzati), che viene messa puntualmente a colloquio con i classici romani e viene concordata con essi con una miriade di distinzioni successive secondo gli schemi tipicamente scolastici del tempo. Il proposito è quello di armonizzare le affermazioni di quei dotti prestigiosi in un *continuum* sapienziale, nel cui alveo si poneva ora, conclusivamente, lo stesso Giovanni.

Il quale non può non tener conto del diritto naturale e divino e della *reductio ad unum* attuata dal cristianesimo. Così ci si muove sullo sfondo di un'armonia di tutte le cose ordinate verso Dio, nei cui confronti l'am-

<sup>25</sup> Ioannis de Lignano *De Amicitia*, in *Tractatus Illustrium in utraque tum Pontificii, tum Caesarei iuris facultate Iurisconsultorum*, XII, Venetiis 1584, f. 227ra-242ra. Sintesi dei temi che qui interessano in Zendri, *Utrum regis* cit.

<sup>26</sup> Il passo è a f. 235rb.

<sup>27</sup> Mi riferisco naturalmente a Gianazza-D'Ilario.

izia si configura come carità, e che è presente tra gli animali della stessa specie dando luogo a quella concordia che è unione sessuale riproduttrice ed è tra gli uomini elemento fondamentale di moderazione dell'amore e dell'odio: un motivo di reciproca dilezione secondo ragione.

Senonché, la trattazione di Giovanni si complica perché non bisogna caratterizzare l'amicizia solo nei confronti delle virtù, ma si doveva anche vederla concretamente, operante nelle varie categorie di rapporti umani. E allora dell'amicizia diviene rilevante il suo possibile interferire nelle attività più diverse. A cominciare da quella del legislatore, che naturalmente deve dare la preferenza alla giustizia, che è caratterizzata come usualmente dai precetti *honeste vivere, alterum non ledere e suum cuique tribuere* dando così l'avvio a un'analisi molto dettagliata di cui ricorderò solo una delle conclusioni. Indotta già dalla *Retorica* di Aristotele, che avvertiva che la giustizia poteva essere ottenebrata dalla amicizia, nemica della verità, come confermato dal *Decretum* graziano che, traendo da Gregorio Magno, additava quattro pericoli per il libero giudizio: la paura del potente, il desiderio di ricompensa, l'odio o l'amore per qualcuno<sup>28</sup>.

L'amicizia deve essere indifferente in generale al legislatore attenendo ai rapporti privati, ai singoli individui. Ma gli individui formano la collettività, e sono quindi anche un *corpus* la cui concordia non si può trascurare. L'atto di giustizia singolo riguarda degli individui, mentre il legislatore deve badare al *bonum commune* anziché a quello privato. E la *concordia communis civium* aggiunge alla giustizia 'particularis', come accennato in Aristotele, una «mutua actio beneficiorum inter cives ad invicem, quod est multum necessarium ad perfectionem civitatis»<sup>29</sup>. La vita mondana felice cui conduce l'amicizia consente la «conservatio civitatis», la «abundantia divitiarum ordinarum», la «felicitas». Il buon governo di se stessi è presupposto di quello economico e politico, del regno o della città, e perciò introduce e legittima una trattazione giuridica come quella cui s'è accinto Giovanni, non senza esame delle relazioni economiche, motivo di quelle giuridiche<sup>30</sup>.

Di qui il discorso sull'amicizia ineguale tra il sovrano e i sudditi, essendo il primo dotato di risorse maggiori di quelle di cui dispongono i secondi, naturalmente. Questi, per parte loro, manifestano reverenza ed onore al principe, mentre costui deve eccellere nella virtù, e in quanto tale ha quindi anche «maior facultas benefaciendi»<sup>31</sup>. E che larghezza di mezzi rispetto

<sup>28</sup> Ioannis de Lignano *De Amicitia*, f. 227rb.

<sup>29</sup> *Ibid.*, f. 228ra.

<sup>30</sup> *Ibid.*, f. 228ra.

<sup>31</sup> *Ibid.*, f. 236ra.

ai poveri sudditi! Il *superior* benevolente dà leggi e poi, con il governo concreto, «*eorum vitam disponit*», dirigendoli verso la felicità; in più, ancora, è lui che si «*esponet*» (è il verbo usato, *sic*) ai pericoli nell'interesse dei suoi sudditi<sup>32</sup>. Poteva darsi una migliore immagine dell'assolutismo illuminato del principe amico dei suoi sudditi? Non a caso esso diviene il termine di comparazione di un altro rapporto d'amicizia disuguale: quella tra il padre e quel figlio, che solo finché è bambino ama più la mamma, perché ne dipende interamente. Poi le cose si sviluppano in modo molto diverso e allora la priorità del padre emerge in tutta la sua dimensione: del resto è lui che è in grado di dare veramente su vari piani, così come ha dato al tempo del concepimento, che per la donna è per Giovanni un fatto di pura ricezione passiva, venendo ella solo investita dall'esterno, per così dire, ed è bene, aggiunge gentilmente il nostro Giovanni, che ciò avvenga da parte di un solo uomo perché altrimenti si perderebbero gli elementi fecondanti e in ogni caso i rapporti molteplici offuscherebbero il soggetto responsabile preciso dell'alimentazione ed educazione del piccolo.

E qui perveniamo all'altro grande tema del trattato, che presenta le molte ipotesi di obbligo d'assistenza che si possono presentare in base alle diverse età delle parti, al grado di ricchezza, all'entità del bisogno ecc. È questa la parte propriamente più giuridica del trattato, che viene però svolta con le stesse tecniche delle altre parti, ossia con un colloquio continuo tra i classici greco-romani e non già discutendo la letteratura medievale. Se mai si ricorre alle fonti giuridiche dirette, dal *Corpus iuris civilis* a quello canonico, utilizzate però senza la mediazione dei giuristi – e non soltanto dei giuristi contemporanei, ma neppure delle glosse ordinarie ai testi.

È qui anche il dato nuovo di Giovanni.

#### 4. Perché la novità di Giovanni?

La trattazione può essere considerata grosso modo scolastica e tradizionale, fors'anche poco originale, ma andrebbe valutata in modo quasi seriale la discussione su ogni punto con i referenti utilizzati per dire qualcosa di meno che impressionistico. Tuttavia, questo suo prescindere dalla tradizione dottrinale recente è un dato che non può non essere sottolineato. Nella Bologna di quegli anni c'è quindi una cultura molto complessa e per certi aspetti contraddittoria. Essa può esprimersi nelle aule universita-

<sup>32</sup> *Ibid.*, f. 236ra-rb.

rie in modo tradizionale, recependo le dottrine della tradizione per discuterle e insegnarle com'era richiesto dagli studenti ancora numerosi accorsi da tutta Europa. Ed è un mondo cui appartiene Giovanni con i suoi commentari. Ma c'è anche un altro mondo, quasi parallelo, non più autoreferenziale come quello della sapienza giuridica tradizionale.

Il mondo nuovo: del confronto con i grandi classici senza i grovigli ed interpretazioni plurisecolari accumulatesi sugli stessi. Il riferirsi direttamente ai testi legali in parallelo ad Aristotele è un fatto quasi eversivo: come non tener conto dei grandi maestri anche recenti da Bartolo a Giovanni d'Andrea, del quale peraltro Giovanni aveva sposato una nipote, Novella? Mentre si costruiva la tradizione della *communis opinio* per dare un minimo di certezze al mondo del diritto, Giovanni si rivolgeva ai testi nudi e puri, anticipando il richiamo *ad fontes* tipicamente umanistico.

L'andamento nettamente scolastico, la forma di cui è rivestito il trattato ha tratto in inganno, quindi. Come ha tratto in inganno la lettura esteriore del *De fetu ecclesiae*, il trattato in cui prese posizione sull'elezione di Urbano VI che fu all'origine del grande scisma, oppure il *Somnium*. Anche in questi due trattati il giurista colloquia direttamente con le fonti, *nullo medio*. Perché? Si può rispondere che questo modo di procedere gli avrebbe consentito maggiore snellezza nell'argomentare; e/oppure gli avrebbe consentito una maggiore *audience* in certi ambienti ormai alla ricerca del nuovo. Certo, tutto possibile e plausibile.

Ma qui c'è probabilmente anche di più. C'è la prospettazione di un metodo che fa *tabula rasa* delle dottrine *receptae*, e quindi di un certo equilibrio consolidato dei saperi e delle loro stelle di riferimento.

Mi spiego. Questo modo di procedere gli fa parlare della vita cittadina e del *bonum commune*, come s'è visto, prescindendo totalmente dai consueti referenti in circolazione, ultimi tra tutti i trattati *de regimine civitatis* di Bartolo – per non parlare dell'eretico Marsilio naturalmente. Qui si parla tuttavia di legislatore e di governante come di un *superior*, come di un ufficio ormai distaccato dalla base comunale. Si guarda quindi a un altro modello costituzionale, lontano dalla tradizione comunale.

Strano destino quello del Legnano. Di robusta famiglia lombarda, arriva negli anni '50 a Bologna e si giova probabilmente, scrivono i suoi biografhi, della prevalenza viscontea per affermarsi nello Studio. Bene, ma tornata la città alla Chiesa diviene un corifeo del nuovo governo pontificio pur scrivendo anche un trattato in difesa dei diritti cittadini (*De iuribus Ecclesiae in civitatem Bononiae*) per accreditarsi ancora una volta nella città indebolita dalla guerra degli Otto santi. La svolta diciamo 'popolare', democratica del '76, non colpisce il nostro Legnano. Egli rimane pur sem-

pre il personaggio più autorevole in città, nonostante il mutare delle stagioni politiche ed è il più ascoltato all'estero. E allora nelle posizioni ierocratiche filopapali e nello stile dottrinale di Giovanni, così inusuale tra i dottori, forse non c'è solo l'avversione per i Visconti, maturata nell'integrazione realizzata con la sua nuova piccola patria. Nel *De amicitia* c'è un passo che non lascia dubbi: ci sono dei buoni e virtuosi che vivono oppressi, per cui si sottomettono ai tiranni per mettersi al loro servizio, come avviene spesso oggi – l'Altissimo permettendolo – con la *gubernatio* tirannica che vige soprattutto in Lombardia, senza dubbio per i demeriti dei suoi sudditi. Sono mondi in cui non c'è amicizia tra governo e sudditi e ci sono solo servi con cui il *superior* non ha in comune i beni, che sono solo suoi, del tiranno «principans»<sup>33</sup>.

Ma allora il suo tentativo di rinnovare i referenti dell'argomentazione giuridica, lasciando da parte le dottrine tradizionali, assume un significato preciso.

Il Legnano non ha più interesse al vecchio mondo delle città-Stato, né alla loro litigiosa e infruttuosa partecipazione popolare, tutelata dagli statuti sempre fatti e sempre da rifare. Di statuti non si parla per niente nella legislazione della sua *amicitia*, come non si parla dei problemi posti dal loro coordinamento con il diritto comune o dei problemi della vita urbana tra cittadini uguali. Il principe, separato e sovrastante i sudditi, è il suo: un amico titolare di un dovere di governo per la felicità dei sudditi, non dei cittadini, è il suo modello. Ma un principe che non possa degenerare in un tiranno chi mai potrà essere in luogo del violento Visconti, se non il pontefice? Chi meglio di lui, il tutore di quel diritto canonico che è garanzia di civiltà?

Il suo trattato ha provato a fondare giuridicamente<sup>34</sup> i profili dell'amicizia com'erano ricavabili dai grandi testi dell'antichità e tra gli strumenti della conciliazione spiccano, al di là dei testi civilistici per gli aspetti più tecnici, i passi in particolare contenuti nel *Decretum* graziano, come si sa, spesso tratti dalla Patristica.

Insomma, la crisi, il disordine, la debolezza che caratterizzavano gli ordinamenti italiani del tempo – e che esponevano a rischi gravi per l'incumbere dei pagani alle frontiere della Cristianità<sup>35</sup> – andava risolta non

<sup>33</sup> *Ibid.*, f. 236va.

<sup>34</sup> Pio, *De Fletu* cit., p. 38, l'ha definita un'opera di "filosofia morale", ma ciò può valere per la prima impressione soltanto.

<sup>35</sup> E che può anche essere alla radice di altri interessi: si veda il mio *Quicquid cantet ecclesia. Baldo degli Ubaldi e la pace di Costanza*, in *VI centenario della morte di Baldo degli Ubaldi 1400-2000*, cur. C. Frova - M.G. Nico Ottaviani - S. Zucchini, Perugia 2005, pp. 461-471.

con le dure soluzioni signorili di tipo visconteo o con un imperatore debole e lontano (e, si badi, il Legnano era stato anche insignito come conte palatino da Carlo IV!), ma affidandosi a un signore disinteressato, naturalmente incorruttibile e dedito al bene comune anche nelle faccende temporali, ridimensionando il mondo comunale e la sua produzione legislativa, come pure i dottori che la armonizzavano con il diritto universale delle università.

Come vicario governatore di Bologna, l'ormai maturo Giovanni fu insignito della carica funzionale alle sue convinzioni ideali. Si doveva evitare quel ribellismo che con Firenze aveva coinvolto la città nella guerra degli Otto Santi. L'Università dava non solo benessere alla città, ma anche idee concrete per il suo governo. E anche l'amicizia, specie quella vivente del papa, al di là di quella teorica esaminata nel trattato, poteva servire egregiamente allo scopo.

Si spiega che l'opera trovasse posto nelle più importanti raccolte di opere giuridiche del Cinquecento. Sia nella prima grande raccolta, quella lionese del 1549, sia poi nella raccolta massima veneziana, quei *Tractatus universi iuris*, editi nel 1584 sotto gli auspici del concittadino di Giovanni papa Boncompagni, in diciotto grandi tomi in folio con altri quattro di indici.

Ebbene, il Legnano è nel tomo XII, dopo il tomo XI dedicato ai giudizi criminali, cioè nel tomo dedicato al fisco e ai suoi privilegi, dove, dopo aver parlato di questioni direttamente fiscali come le collette, le monete, le gabelle, gli estimi e le misure, si perviene ai *privilegia pacis* di Antonio Corsetti<sup>36</sup>, e siamo al rimedio giudiziario di cui si diceva, cui segue appunto<sup>37</sup> il *De amicitia* di Giovanni, seguito da trattati accostabili ad esso solo molto latamente<sup>38</sup>.

<sup>36</sup> Ioannis de Lignano *De Amicitia*, ff. 224ra-227ra.

<sup>37</sup> Come s'era anticipato, ai ff. 227ra-242ra.

<sup>38</sup> *De securitate* di Guillaume de Cuhn, il *De privata reconciliatione* di Rinaldo Corsi, il *De pacificatione, dilectione inimicorum, iniuriarum remissione* di Ludovico Carbone ... poi si passa alle rappresaglie e al duello, bisognoso di larghe trattazioni ormai.